

N. 0048312

05/08/2013

ACCORDO DI QUADRO



tra

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (di seguito denominato CNR), in persona del suo Presidente, Prof. Luigi Nicolais, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap. 00185 (C.F. 80054330586)

e

L'AGENZIA DEL DEMANIO (di seguito denominata "Agenzia"), ente pubblico economico in persona del Direttore, Dott. Stefano Scalera, con sede in Roma, via Barberini n. 38, cap 00187 (C.F.06340981007),

PREMESSO CHE

il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

l'Agenzia del demanio intende avviare una attività di approfondimento di taluni aspetti dominicali relativi ai beni nella titolarità dello Stato appartenenti al demanio idrico, ferme restando le competenze esercitate in materia dagli Enti territoriali, sia sotto il profilo gestionale, sia sotto quello della tutela dell'assetto idrogeologico e morfologico dei luoghi, nonchè della tutela del buon regime delle acque;

che detto approfondimento avrà ad oggetto, in particolare, l'acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche in tema di geomorfologia fluviale da utilizzare prevalentemente in sede contenziosa;

che a tal fine l'Agenzia ha individuato nel CNR il soggetto più idoneo a supportarla nella predetta attività di approfondimento

VISTI

- Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;
- l'articolo 3 dello statuto del CNR, adottato in attuazione dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 213/2009, che consente all' Ente di fornire attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico scientifico alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a soggetti terzi in regime di diritto privato;
- l'articolo 49 del Regolamento di amministrazione e funzionamento del CNR adottato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033 e pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/05/2005, secondo il quale i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
- l'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii, recante la *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* che ha istituito l'Agenzia quale ente pubblico economico;
- l'articolo 65 del richiamato decreto legislativo n. 300/1999, che attribuisce all'Agenzia l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge. 15 marzo 1997, n. 59"*;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 recante *"Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"*;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Accordo di programma quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e l'Agenzia del demanio in materia di tutela della titolarità dei beni appartenenti al demanio idrico.
2. Le tematiche oggetto di approfondimento riguarderanno principalmente gli aspetti cognitivi relativi a beni nella titolarità dello Stato appartenenti al demanio idrico con particolare attenzione al trasferimento di conoscenze tecnico scientifiche in materia di geomorfologia fluviale, da utilizzare prioritariamente in sede contenziosa.

Articolo 3 (Modalità di attuazione)

1. Il CNR e l'Agenzia del demanio concordano di istituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo un tavolo di lavoro che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il tavolo di lavoro dovrà svolgere le seguenti funzioni:
 - indirizzo strategico e definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
 - supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
 - proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 4 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
 - predisposizione, con cadenza periodica, di situazioni sullo stato di attuazione delle iniziative rientranti nel presente Accordo;
 - proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.
2. Il tavolo di lavoro è composto di diritto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Direttore dell'Agenzia del demanio o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dal Direttore dell'Agenzia del demanio. Al tavolo di lavoro potranno partecipare, in base alle, specifiche tematiche trattate, qualificati esperti del CNR e dell'Agenzia.
3. La partecipazione al tavolo di lavoro è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del tavolo medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.
4. Il tavolo di lavoro nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento. Il tavolo si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nel precedente art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Articolo 4 (Convenzioni operative)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo di Programma, le Parti rinviando alla sottoscrizione di apposite Convenzioni Operative che verranno predisposte dal tavolo di lavoro di cui al precedente articolo 3 e sottoposte ai competenti organi deliberanti delle Parti.
2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dal

CNR; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Articolo 5 (Durata dell'Accordo)

1. Il presente accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto tra le parti per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività di cui ai precedenti articoli.
2. Con cadenza annuale, le iniziative rientranti nel presente Accordo saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del tavolo di lavoro di cui al precedente articolo 3.
3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'articolo 2 del presente accordo.

Articolo 6 (Corrispettivi)

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti ad esclusione delle spese di missione di cui al precedente art. 3 comma 3.

Articolo 7 (Diffusione dei risultati)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

Articolo 8
(Informativa e consenso al trattamento dei dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 luglio 2003 n. 196 ss.mm.ii. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Agenzia del demanio aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed all'invio da parte del CNR dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
5. Le parti si danno atto di quanto segue:
 - ciascuna parte riconosce ed accetta che l'altra parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del Presente Accordo;
 - ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna parte adotterà le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quanto meno ragionevoli;
 - ciascuna parte manterrà i diritti previsti dalla Parte prima, Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 9
(Referenti)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e delle successive Convenzioni operative il CNR e l'Agenzia del demanio individueranno un referente per ciascuna delle Parti.

Articolo 10
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto o inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Agenzia del demanio
Via Barberini, 38
00187 Roma
dg.StaffDirettore@agenziademanio.it

CNR
Dipartimento del Sistema terra
e tecnologie per l'ambiente
P.le Aldo Moro 7
00185 Roma
direttore.dta@cnr.it

Articolo 11
(Revisioni e integrazioni)

1. Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta. Le parti si impegnano ad adeguare il presente Accordo con appositi atti aggiuntivi, ovvero ad integrarlo con atti separati e distinti, per attività ulteriori eventualmente richieste dall'Agenzia del demanio.

Articolo 12
(Clausele finali)

1. Il presente Accordo non verrà sostituito o superato dalle Convenzioni operative che verranno sottoscritte tra le parti e sopravvivrà a queste ultime, continuando con esse a regolare la materia tra le parti.

Articolo 13
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente Accordo e delle relative Convenzioni operative, le parti si impegnano a tentare di comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime prima di adire eventualmente l'organo giudiziario competente.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività già in corso, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, il 1/8/2013

Per l'Agenzia del demanio
Dott. Stefano Scalera

Stefano Scalera

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Prof. Luigi Nicolais

Luigi Nicolais